

**COMUNE di Usseaux**  
**CONTRATTO DI CONCESSIONE COMPRESORIO PASCOLIVO COMUNALE**

Premesso che:

- il Comune di Usseaux con sede in Via Conte Eugenio Brunetta, 53 – 10060 Usseaux (TO) C.F. 85003450013, con Determinazione del Responsabile dell'Area Patrimonio e Vigilanza n..... del .....ha esperito una procedura aperta per la selezione di un' impresa agricola cui dare in concessione il Comprensorio pascolivo esuberante denominato: "Pascolo Ovicaprino Balboutet / Pascolo Ovicaprino Usseaux / Pascolo Ovicaprino Assietta-Cherogne/ Pascolo Ovicaprino Vallone dei Morti. ;
- l'impresa agricola/ associazione temporanea di scopo ....., è risultata assegnataria del Comprensorio pascolivo esuberante denominato: "Pascolo Ovicaprino Balboutet / Pascolo Ovicaprino Usseaux / Pascolo Ovicaprino Assietta-Cherogne/ Pascolo Ovicaprino Vallone dei Morti" così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con Determinazione del Responsabile dell'area Patrimonio e Vigilanza n. del..... ;

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., presso gli uffici del Comune di Usseaux ubicati in Usseaux, via Conte Eugenio Brunetta, 53

TRA

il Comune di Usseaux con sede in Via Conte Eugenio Brunetta, 53 – 10060 Usseaux (TO) - C.F. 85003450013, nella persona di Cristina Cappelletti in qualità di Responsabile dell'Area Patrimonio e Vigilanza, (di seguito denominato proprietà);

E

il Sig. ...., in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa ..... (C. F. ....) con sede in ....., via ..... n. ...., (di seguito denominata concessionario);

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 ( Oggetto del contratto)**

Il Comune di Usseaux, come sopra rappresentato, concede in concessione all'impresa ....., che accetta, il Comprensorio pascolivo denominato "Pascolo Ovicaprino Balboutet / Pascolo Ovicaprino Usseaux / Pascolo Ovicaprino Assietta-Cherogne/ Pascolo Ovicaprino Vallone dei Morti" i cui identificativi catastali e relative superfici sono riportati nell'Allegato 4 del Bando ed i cui limiti sono riportati nella cartografia allegata (allegati 5, 6, 7 del Bando); gli allegati citati sono parte integrante del presente contratto.

Per l'identificazione e la quantificazione delle superfici del comprensorio pascolivo si utilizzano i dati comunali ed i dati e le informazioni contenute nel GIS - Geographic Information System - della Regione Piemonte.

Il pascolo si intende concesso a corpo secondo i confini rilevabili negli allegati 5, 6, 7, sempre osservati e riconosciuti.

**Art. 2 (Durata del contratto d'concessione)**

La durata della concessione viene convenuta in anni 2 (due), con decorrenza dal .../.../ 2026..... e scadenza al – 11/11/2027.

La concessione cesserà senza necessità di disdetta il giorno 11/11/2027, entro il quale il comprensorio pascolivo comunale oggetto di concessione dovrà essere riconsegnato alla proprietà libero da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definitiva ed accettata.

### **Art. 3 (Durata della monticazione e carico)**

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Usseaux, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 11.12.2003 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2005, n. 26 del 02.10.2015 e n. 28 del 14.12.2016, e per quanto stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 13/2022, il periodo di monticazione, (beninteso sussistendo adeguata risorsa foraggera e restando in linea con le previsioni normative della Regione Piemonte) è così previsto:

- dal 10 giugno al 15 ottobre per le aree poste alle quote inferiori e dal 1° luglio al 30 settembre per le aree poste alle quote superiori dei rispettivi comprensori costituenti il Lotto.

Il periodo di monticazione potrà essere modificato solo a fronte di apposito provvedimento comunale, previa specifica e motivata richiesta.

Il carico previsto è pari a 1006 capi ovicaprini

La tabella di conversione Capi/UBA è stata allineata anche per il Comune di Usseaux ai valori in vigore per la Regione Piemonte (PSR 2014-2020 – Allegato II del reg. UE n. 808/2014), come di seguito indicato:

- Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni: 1 UBA;
- Bovini da 6 mesi a 2 anni: 0,6 UBA;
- Bovini di meno di 6 mesi: 0,4 UBA;
- Ovini e caprini: 0,15 UBA;
- Equini di oltre sei mesi: 1 UBA

### **Art. 4 (Canone di concessione)**

Il canone annuo, determinato in € ..... (in lettere ..... ) con le procedure di assegnazione del comprensorio pascolivo che sarà aggiornato annualmente in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della Legge 3 maggio 1982, n. 203.;

Il pagamento del canone di concessione annuale dovrà avvenire in due rate di pari importo, la prima entro il **31 del mese di marzo** (per l'annualità 2026 la rata di acconto dovrà essere pagata prima della sottoscrizione del contratto) e la seconda a saldo **entro il 30 settembre**.

Il pagamento andrà effettuato con il sistema PagoPA adottato dall'Ente proprietario.

In caso di ritardato pagamento, si applicherà per ogni giorno di ritardo l'interesse di mora pari al tasso praticato dalla tesoreria comunale per le anticipazioni di cassa.

Il ritardo inoltre potrà configurare inadempienza contrattuale e risoluzione del contratto a norma dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

### **Art. 5 (Responsabilità)**

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, e non si assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dell'alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.

La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non

dipendenti, l'alpeggio non possa essere utilizzato per l'intera stagione o parte di essa o che comunque la produttività del fondo, per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

#### **Art. 6 (Obblighi delle parti)**

Il concessionario deve, rispettare quanto previsto dal capitolato di concessione e quanto stabilito in sede di verbale di consegna.

La proprietà è tenuta a rispettare gli obblighi sanciti dal regolamento comunale in materia di usi civici ed a coordinare le procedure amministrative correlate al presente atto con le procedure di accesso agli aiuti comunitari, nazionali regionali, ove spettanti al concessionario.

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

#### **Art. 7 (Verifiche e penalità)**

L'Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno. Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il concessionario.

Qualora il pascolo non venga caricato con il carico minimo di UBA previsto, ovvero il bestiame presente in alpe non sia compreso nell'elenco del modello sanitario presentato, l'Ente proprietario, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente, in caso del permanere dell'inadempimento, alla risoluzione del contratto. E' fatto salvo il caso in cui i capi ovicaprini vengano a mancare per disposizione emessa dall'autorità veterinaria che sia stata comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente contratto.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente contratto hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- per monticazione anticipata , demonticazione ritardata: € 15,00/giorno;
- carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 15,00/capo

#### **Art. 8 (Controversie - Foro competente)**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e il concessionario, il foro competente è quello previsto dalle norme di legge vigenti.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario: Il Responsabile dell'Area Patrimonio e Vigilanza Sig.ra Cristina CAPPELLETTI

Per il concessionario: Sig. ....  
documento firmato digitalmente